



Prot. n. 0004847 anno 2024 del 11/10/2024



Ministero dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"

-Al Sito internet istituzionale
Sezione Statuto e regolamenti
-All'Albo on line d'Istituto
Sez. Amministrazione trasparente

Oggetto: decreto di adozione del Regolamento disciplinare degli studenti, approvato dal Consiglio accademico nella seduta del 03/10/2024

IL DIRETTORE

VISTI lo Statuto di autonomia e la delibera del Consiglio accademico del 03/10/2024,

DECRETA

l'adozione dell'allegato Regolamento disciplinare degli studenti, con entrata in vigore dalla data di protocollo del presente atto.

IL DIRETTORE
Prof. Francesco Romano



CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI

Approvato dal Consiglio accademico nella seduta del 03/10/2024

I termini relativi a persone che, nel presente codice, sono declinati solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. La rinuncia a formulazioni aderenti all'identità di genere è volta unicamente a non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Art. 1 (Principi generali)

1. Il presente Regolamento è finalizzato a garantire la correttezza dei rapporti e l'osservanza dei basilari principi di rispetto e decoro tra gli studenti e quanti, a qualunque titolo, operano all'interno del Conservatorio di Musica "F. Cilea" di Reggio Calabria (di seguito denominato "Conservatorio"). In particolare, esso definisce i principi generali di comportamento che gli studenti sono tenuti ad osservare nei loro rapporti con il Conservatorio, stabilisce le norme disciplinari e le relative sanzioni.
2. Per studenti si intendono tutti gli iscritti, a qualunque titolo, ai corsi dell'offerta formativa del Conservatorio, dottorandi e uditori compresi. In tale categoria rientrano anche gli studenti che frequentano il Conservatorio per un periodo limitato di tempo, compatibilmente con l'applicabilità delle sanzioni.
3. La responsabilità disciplinare è individuale. Per "torto" dello studente si intende l'azione da lui commessa contraria a ciò che è giusto o legittimo.
4. Ogni studente, sia egli regolarmente o non regolarmente iscritto, è tenuto a osservare il presente Regolamento, pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio.
5. I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli studenti hanno finalità educative, si ispirano a principi di equità e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, nonché al ripristino di rapporti corretti tra gli studenti e tra questi e il personale del Conservatorio.
6. I provvedimenti si applicano anche per fatti commessi dagli studenti mediante mezzi di comunicazione di massa, social media, chat di gruppo, sistemi di messaggistica ecc., quando siano lesivi della dignità e dell'immagine dell'Istituzione e/o di quanti in essa lavorano o studiano.
7. Le sanzioni devono essere proporzionate al torto e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Il mancato risarcimento del danno è considerato torto grave, ulteriormente sanzionabile.
8. La libera espressione di opinioni non è mai sanzionabile purché non lesiva dell'altrui personalità.
9. Il danneggiamento di strumenti di proprietà del Conservatorio non è sanzionabile purché non intenzionale, non dovuto a incuria e avvenuto durante l'utilizzo autorizzato.
10. Lo studente è tenuto a informarsi sui calendari delle lezioni e delle attività di produzione artistica, sulle date delle prove e dei concerti, sulle disposizioni e sui regolamenti specifici emanati dagli organi del Conservatorio e sull'osservanza di tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla normativa vigente, di ogni altra normativa promulgata dal Direttore, dal Consiglio Accademico o dal Consiglio di Amministrazione nonché sulle indicazioni fornite dal personale; lo studente è tenuto a informarsi, inoltre, su ogni comunicazione pubblicata sul sito web istituzionale. Il professore non è tenuto a comunicare agli studenti adempimenti e



CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"

scadenze inerenti al loro corso di studi. L'ignoranza o la dimenticanza non sono giustificazioni ammissibili per eventuali inadempienze e relative conseguenze.

11. La Commissione di disciplina (ex art. 42 del vigente Statuto) è nominata dal Direttore e costituita da:
 - a. un professore del Consiglio Accademico individuato dal Consiglio medesimo;
 - b. una unità di personale amministrativo individuata dal Direttore amministrativo;
 - c. uno studente della Consulta individuato dalla Consulta stessa.
12. La commissione designa al proprio interno un Presidente. Il segretario verbalizzante, che non fa parte della Commissione, è nominato dal Direttore. I pareri sono adottati a maggioranza. Nel caso in cui uno o più membri della Commissione risultassero direttamente coinvolti, anche per ricusazione, nei fatti in esame, saranno sostituiti per l'occasione da componenti supplenti nominati dal Direttore.

Art. 2 (Procedimento)

1. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti (art. 20 c. 4 dello Statuto, art. 6 D.P.R. 132/03). La sanzione, tranne i casi di particolare gravità di cui al successivo comma 10, decorre dall'8° giorno seguente l'avvenuta ricezione della notifica della sanzione stessa.
2. Il Direttore può disporre di essere coadiuvato, nella fase istruttoria, dalla **Commissione di disciplina**. Nella fase istruttoria si possono acquisire documenti, ascoltare testimoni o il parere di esperti, compiere qualunque altra attività ritenuta necessaria, comprese le attività istruttorie richieste dallo studente interessato, se ritenute utili e pertinenti ai fini dell'accertamento.
3. Lo studente sanzionato ai sensi del successivo art. 3 c. 1 lett. d), e), f), entro 7 gg. dalla ricezione della notifica della sanzione, può ricorrere con istanza scritta alla Commissione di disciplina per il riesame della procedura. Il ricorso interrompe l'applicazione della sanzione. La Commissione, valutati gli eventuali scritti difensivi, la motivazione del provvedimento disciplinare ed eventualmente ascoltato lo studente, decide entro 15 gg. se confermare la sanzione o motivatamente invitare il Direttore al riesame. Dopo l'esito del riesame da parte del Direttore, da formulare entro 7 gg. dall'invito da parte della Commissione, non è ammesso ulteriore ricorso alla Commissione stessa. La sanzione decorre dal giorno successivo alla notifica dell'esito del riesame. Non è ammesso ricorso alla Commissione di disciplina per le sanzioni di cui al successivo art. 3 c. 1 lett. a), b), c) (richiamo verbale, scritto, sospensione dall'attività artistica).
4. Lo studente, nei cui confronti sia avviato un procedimento disciplinare, ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un professore a sua scelta, di un genitore o di un legale.
5. In caso di studente minorenni, il Direttore convocherà i genitori o chi ne fa le veci prima della notifica della contestazione. La mancata presentazione di questi ultimi alla convocazione non interrompe il procedimento né il suo esito.
6. La contestazione va effettuata entro e non oltre 30 giorni da quando il Direttore sia venuto a conoscenza del fatto. Il Direttore irroga la sanzione allo studente previa contestazione dell'addebito e audizione dello studente medesimo, eventualmente assistito, nel rispetto del



CONSERVATORIO DI MUSICA “F. CILEA”

diritto al contraddittorio e alla difesa. La contestazione dell'addebito deve essere notificata in forma scritta allo studente, o ai genitori o a chi ne fa le veci in caso di minore età, tramite qualsiasi mezzo che assicuri prova dell'avvenuta ricezione. La mancata presentazione dello studente all'audizione, che deve avvenire entro 7 gg. dalla notifica della contestazione, non interrompe la procedura. La sanzione viene irrogata a partire dall' 8° giorno seguente la convocazione per l'audizione dello studente, in caso di mancata presentazione o esito a lui sfavorevole.

7. Lo studente, o i genitori o chi ne fa le veci in caso di minore età, può chiedere, con istanza scritta al Direttore entro 7 gg. dalla ricezione della notifica della contestazione, di essere convocato per presentare difesa scritta. Entro 30 giorni dall'istanza, il Direttore procede alla convocazione. Se lo studente non si presenta alla convocazione, la sanzione sarà irrogata a decorrere dal giorno successivo. La difesa scritta, qualora spedita con qualsiasi mezzo, non sarà presa in considerazione.
8. Allo studente o, su sua delega o dei suoi genitori in caso di minore età, al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico nel rispetto della privacy di eventuali soggetti coinvolti.
9. Il procedimento disciplinare deve concludersi con l'atto di irrogazione della sanzione entro 180 giorni dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tali termini, il procedimento si estingue.
10. In casi di particolare e oggettiva gravità, il Direttore può applicare immediatamente la misura cautelare della sospensione provvisoria dello studente dalle attività didattiche, con eventuale divieto di accesso alle aule dell'Istituto fino all'esito del procedimento, dandone contestuale comunicazione ai genitori o a chi ne fa le veci in caso di studente minorenni.
11. Durante il periodo ricadente nelle sanzioni disciplinari lo studente non può:
 - a. partecipare alle attività del Conservatorio, inclusa l'eventuale rappresentanza in Organi accademici (Consulta, Consiglio accademico, Consiglio di amministrazione);
 - b. ottenere borse di studio concesse in ragione del proprio status di studente;
 - c. ottenere l'assegnazione di collaborazioni part-time dal Conservatorio.

Art. 3 (Norme e sanzioni disciplinari)

1. In caso di contestazione di addebito, lo studente può ricevere, in misura rapportata all'entità del torto, a giudizio del Direttore, una o più delle seguenti sanzioni:
 - a. richiamo verbale;
 - b. richiamo scritto;
 - c. sospensione temporanea dall'attività di produzione artistica del Conservatorio da uno a 12 mesi;
 - d. non ammissione a uno o più esami per un periodo massimo di tre mesi;
 - e. sospensione temporanea dal Conservatorio con conseguente non ammissione alle sessioni di esami fino a dodici mesi e divieto di ingresso nelle aule dell'Istituto e di frequenza di eventuali lezioni on line.



CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"

- f. refusione del danno materiale, da determinare da parte del Consiglio di amministrazione.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 vengono stabilite nel rispetto del principio di gradualità e di proporzionalità, in relazione al torto e secondo i seguenti criteri:
- a. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza o imprudenza dimostrata;
 - b. entità della violazione;
 - c. rilevanza del danno, dell'offesa o del pericolo causato all'Istituto, agli utenti, agli operatori, ai terzi ovvero del disservizio determinatosi;
 - d. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con riguardo, in particolare, a precedenti sanzioni disciplinari ricevute e a recidive nei comportamenti.
3. La sanzione disciplinare del **richiamo verbale** si applica allo studente per:
- a. mancato preavviso al professore dell'assenza a lezioni individuali o di gruppo o a prove e concerti, salvo impedimento improvviso e documentabile;
 - b. mancata comunicazione al proprio professore della disciplina caratterizzante/di indirizzo prima di esibirsi in iniziative musicali non organizzate o non co-organizzate dal Conservatorio.
 - c. mancata richiesta di autorizzazione al Direttore prima di esibirsi in iniziative musicali non organizzate o non co-organizzate dal Conservatorio.
 - d. mancata giustificazione di assenze oltre la 3.a consecutiva nell'Anno Accademico;
 - e. comportamento irrispettoso nei confronti dei professori e/o del personale e/o dei visitatori e/o di altri studenti dell'Istituto.
 - f. espressioni improntate a familiarità indebita nei confronti dei professori e del personale;
 - g. utilizzo non preventivamente autorizzato di dispositivi elettronici (cellulari, smartphone, tablet ecc.) durante le lezioni e le altre attività didattiche.
4. La sanzione disciplinare del **richiamo scritto** si applica allo studente per:
- a. recidiva nei torti che abbiano comportato l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, ovvero quando i torti contemplati nel comma precedente presentano caratteri di particolare gravità;
 - b. ritardi frequenti a lezioni e/o prove e/o altre attività cui lo studente è tenuto a partecipare;
 - c. comportamento irrispettoso nei confronti del Direttore, del Presidente, dei Professori, del Personale Tecnico e Amministrativo, dei visitatori e/o degli altri studenti dell'Istituto;
 - d. uso di linguaggio volgare, discriminatorio, di turpiloquio, nonché imprecazioni, urla, rumori molesti;



CONSERVATORIO DI MUSICA “F. CILEA”

- e. tutti quei comportamenti che risultino di ostacolo al sereno svolgimento dell'attività didattica, lesivi dell'immagine, della reputazione e del decoro dell'Istituto, contrari ai principi di correttezza verso i professori, il personale, i visitatori e gli altri studenti;
 - f. mancanza di rispetto delle norme di sicurezza all'interno della classe, dell'edificio e delle sue pertinenze.
5. Le inosservanze di cui sopra valgono anche in occasione di attività esterne organizzate dal Conservatorio.
6. La sanzione disciplinare della **sospensione temporanea dall'attività di produzione artistica del Conservatorio, da uno a dodici mesi**, si applica allo studente per:
 - a. recidiva nei torti che abbiano comportato l'applicazione della sanzione di cui ai precedenti commi 4 e 5, ovvero quando il torto presenta caratteri di particolare gravità;
 - b. le assenze non debitamente giustificate relative agli obblighi derivanti dalle attività artistiche, musicali e culturali organizzate dal conservatorio.
7. La sanzione disciplinare della **non ammissione a uno o più esami, per un periodo massimo di tre mesi**, si applica allo studente per:
 - a. recidiva nei torti che abbiano comportato l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, ovvero quando i torti contemplati nel comma precedente presentano caratteri di particolare gravità;
 - b. atteggiamenti violenti, provocatori o derisori verbali e/o materiali.
 - c. comportamenti connessi al trattamento improprio di dati personali in violazione della privacy relativa ad altri studenti, al personale del Conservatorio ad altri soggetti che operano nella comunità accademica o a visitatori, a mezzo di registratori vocali, video e fotocamere, telefoni cellulari, smartphone o altri dispositivi elettronici;
 - d. uso offensivo, di qualsiasi tipo e grado di gravità, dei social network nei confronti del Conservatorio e/o del personale o di altri soggetti che operano nella comunità accademica; la cancellazione dei contenuti offensivi già pubblicati non attenua il torto;
 - e. danneggiamento di strutture, arredi, attrezzature del Conservatorio;
 - f. danneggiamenti arrecati a terzi durante le visite guidate o gite di istruzione;
 - g. comportamenti incompatibili con il buon funzionamento, il decoro, lo spirito di accoglienza e inclusione dell'Istituto.
8. La sanzione disciplinare della **sospensione temporanea dal Conservatorio con conseguente non ammissione alle sessioni di esami e divieto di ingresso alle aule dell'Istituto o di partecipazione a lezioni on line, per un periodo non superiore a dodici mesi**, si applica allo studente per:
 - a. recidiva nei torti che abbiano comportato l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, ovvero quando i torti contemplati nel comma precedente presentano caratteri di particolare gravità;



CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"

- b. Il ricorso a qualsiasi tipo di violenza o costrizione fisica o psicologica;
 - c. detenzione di strumenti atti a offendere o mettere in pericolo la propria o l'altrui incolumità;
9. Nel computo dei periodi di sospensione/non ammissione, non si calcola il mese di agosto.
10. In caso di danneggiamento intenzionale o sottrazione di materiale di proprietà del Conservatorio o di terzi, non risarcito o non risarcibile, ovvero nel caso di comportamenti lesivi nei confronti delle persone, il Direttore valuterà la denuncia alle competenti Autorità.
11. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche configurabile come reato, il Direttore è tenuto alla presentazione di denuncia all'Autorità giudiziaria in applicazione della normativa vigente.
12. Le sanzioni disciplinari più gravi del richiamo verbale sono registrate nella carriera dello studente.
13. I provvedimenti disciplinari sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa, entro i termini previsti dalla legge.

Art. 4 (Norme finali)

- 1. Le sanzioni vengono riportate su un documento. Una copia è consegnata allo studente, una è conservata negli atti del fascicolo personale e, in caso di denuncia all'Autorità giudiziaria di cui al precedente art. 3, ulteriore copia sarà trasmessa agli organi competenti con gli altri atti della procedura.
- 2. Lo studente sanzionato non può ottenere alcun rimborso di tasse e/o contributi relativi alle sanzioni di cui al precedente art. 3 c. 6 e 7.
- 3. Lo studente sanzionato è tenuto a versare le tasse e i contributi dovuti anche relativamente e durante i periodi di cui all'art. 3 c. 6 e 7, nonché a presentare la domanda di iscrizione entro i termini previsti anche se ricadenti in periodi sanzionati con la sospensione. In caso di sospensione annuale di cui all'art. 3 c. 8, lo studente è esonerato dal pagamento del contributo d'Istituto, ma il periodo è computato ai fini della decadenza dagli studi.
- 4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente. Foro competente è quello di Reggio Calabria.

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della sua pubblicazione all'Albo on line dell'Istituto a seguito di emanazione del Decreto direttoriale.